

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5419 del 17/10/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA - DINIEGO ALLA ISTANZA DI RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO MOLLUSCHICOLTURA SUL FIUME RENO - COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROCEDIMENTO N. BO19T0028.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5611 del 17/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA - DINIEGO ALLA**
ISTANZA DI RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO
MOLLUSCHICOLTURA SUL FIUME RENO - COMUNE DI RAVENNA (RA) -
PROCEDIMENTO N. BO19T0028.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province

ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

PREMESSO che la determina di concessione n. 2385 del 25/05/2020 scaduta il 31/12/2022 è stata rilasciata per una durata massima di 3 anni, in considerazione del carattere sperimentale del progetto, entro la scadenza della quale era possibile presentare domanda di rinnovo, che sarebbe stata valutata sulla base degli esiti del progetto realizzato nonché degli aggiornamenti;

DATO CONTO:

- della domanda di rinnovo pervenuta il 21/12/2022 registrata al PG/2022/208824 del 21/12/2022 con cui la Coop Reno Società Cooperativa c.f. 02041130382, **ha richiesto il rinnovo della**

concessione n. 2385 del 25/05/2020 per l'occupazione di area demaniale sul Fiume Reno in Comune di Ravenna (RA) ad uso molluschicoltura;

- dell'avvenuta pubblicazione sul BURERT n. 14 del 18/01/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RICHIAMATA la comunicazione Arpae del 20/01/2023 protocollo PG/2023/001069 con cui si chiede agli Enti indicati di seguito:

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;
- Regione Emilia Romagna Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca;
- Comune di Ravenna Servizio Tutela Ambiente e Territorio;
- AUSL Romagna Dipartimento Sanità Pubblica - Servizio Veterinario;

di inviare tutte le valutazioni tecniche in merito al progetto sperimentale come previsto dalla concessione e concordato nelle Conferenze dei Servizi del 10/09/2019 e del 16/01/2020 convocate con note assunte al prot. PG/2019/123194 del 05/08/2019 e PG/2019/195370 del 19/12/2019 ed eventuali aggiornamenti di pianificazione in materia, al fine di valutare la richiesta di rinnovo;

VISTO i pareri:

- dell'**AUSL Romagna Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale** ricevuto il 07/02/2023 protocollo PG/2023/22306 *"...A seguito del rilascio della concessione sperimentale in oggetto e delle conseguenti istanze applicative presentate dalla Coop. Reno, la scrivente Unità Operativa ha implementato un piano di sorveglianza sanitaria articolatosi fra luglio 2020 e gennaio 2021 mediante l'esecuzione di 12 sopralluoghi nell'area, con prelievo di 15 campioni di *Ruditapes philippinarum* per valutarne i parametri*

medi microbiologici, biotossicologici e chimici, secondo le indicazioni normative vigenti (Regolamento di esecuzione (UE) 627/2019, Intesa Governo–Regioni Rep. Atti N. 79/CSR dell' 8.07.2010, Determina n. 14738 del 13.11.2013 del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna, Determina n. 13959 del 11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna).

*Considerato che il suddetto piano di sorveglianza ai fini della classificazione ha documentato che i molluschi dell'area in questione rispettano i requisiti igienico sanitari prefissati dalla normativa comunitaria per le zone di classe B, lo spazio acqueo del fiume Reno è pertanto idoneo alla raccolta e commercializzazione di *Ruditapes* spp. e non sussistono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal concessionario.*

Di conseguenza si è:

- autorizzata la Coop Reno Società Cooperativa a raccogliere e immettere al consumo umano i molluschi bivalvi vivi (*Ruditapes* spp.) prelevati nell'area, rispettando specifiche prescrizioni operative;*
- classificata la suddetta area produttiva, attualmente inserita nella Determinazione regionale n. 3077 del 22/02/2021;*
- autorizzato l'impianto ivi condotto dalla stessa Coop. Reno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 4.8.2008, n. 148 e registrato presso la Banca Dati Nazionale dell'acquacoltura con codice aziendale IT 014 RA 927 per l'attività di venericoltura;*
- attuato un piano di monitoraggio dell'area di produzione con ispezioni corredate da campionamenti a cadenza mensile, per mantenere l'osservazione costante delle condizioni sanitarie e di vita dei molluschi bivalvi, sviluppatosi nel 2021 e 2022 mediante n° 23 ispezioni con prelievo di 23 campioni per ricerche microbiologiche, 12*

per ricerche biotossicologiche e 4 chimiche. I risultati ad oggi forniti sono tutti conformi e rientrano nei parametri di legge per le aree di classe sanitaria B.

*Per quanto di stretta competenza di questa U.O. l'interpretazione dei dati ottenuti dalle attività di cui sopra – ultima ispezione in situ eseguita il 18/01/2023 - **fornisce una valutazione favorevole** al rinnovo della concessione per la conduzione dell'impianto di venericoltura della Coop Reno Società Cooperativa...”;*

- della **Regione Emilia-Romagna Settore Agricoltura, Caccia e Pesca** ricevuto il 21/02/2023 protocollo PG/2023/31441 “A seguito dell'invio per conoscenza del documento registrato come Prot. 20/01/2023.0050993, relativo all'oggetto, nel rispetto dei distinti ruoli, riteniamo doveroso ribadire alcune criticità già espresse nella fase di primo rilascio della concessione. (Ns. Prot. 15163 del 27/05/2019). Perplexità che trovano supporto nella nota del prof. Oliviero Mordenti docente di acquacoltura presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna allegata al riscontro ricevuto per conoscenza dall'Associazione Italiana Pesca Sportiva e Ricreativa (Ns Prot. 129197 del 10.02.2023) che qui si riporta interamente:

*Le foci dei fiumi, insieme alle acque costiere marine poco profonde, presentano significative popolazioni di specie ittiche caratteristiche degli ecosistemi costieri, costituendo un importante ambiente per la sosta, l'alimentazione e la deposizione delle uova di molte specie [la spigola (*Dicentrarchus labrax*), il nono (*Aphanius fasciatus*), la passera (*Platichthys flesus*) e il pesce ago (*Syngnathus acus*) ed i ghiozzi ne sono alcuni esempi]. Queste aree risultano, inoltre, fondamentali per le specie ittiche anadrome e catadrome che le utilizzano come luogo di passaggio e di riproduzione. Sono pesci che risultano tutti in qualche modo protetti e/o iscritti alla RED LIST delle specie ittiche in via di estinzione: lo storione cobice dell'Adriatico (*Acipenser naccarii*), lo storione ladano (*Huso**

huso), l'anguilla (Anguilla anguilla), la cheppia (Alosa fallax) e la lampreda (Petromyzus marinus) rientrano tutti in questo gruppo. Appare chiaro quindi che una attività di tipo acquacolturale come l'allevamento di vongole e/o molluschi bivalvi che solitamente prevede attività di semina, di raccolta tramite raschiatura del fondo, di selezione e di presenza costante di barche, possa essere di disturbo e rischi di incidere negativamente sulle popolazioni che abitano ambienti così delicati come le acque di Categoria A. Per quanto riguarda la foce del fiume Reno, è necessario ricordare che l'area ha vincoli ambientali come RETE NATURA 2000- SIC/ZPS IT4060003. Pochi anni fa è stata anche costruita un'importante scala di risalita pochi chilometri a monte (in prossimità della diga di Volta Scirocco) al fine di favorire il passaggio e la riproduzione delle specie ittiche migratrici prima descritte. Infine, il tratto terminale del fiume Reno è parte attiva di un importante programma di reinserimento dello storione cobice. Grazie al finanziamento di due progetti Europei (LIFECONFUPLO e BENATUR) è stato possibile liberare oltre 1500 soggetti fra giovanili e sub adulti Per questo motivo l'area risulta al momento ancora oggetto di studio e, a partire dal 2020, grazie ad un accordo fra Università di Bologna e Parco Lombardo del Ticino finanziato dal LIFE BIOSURCE, sono previste liberazioni di giovanili di storione ladano nell'area deltizia del fiume Reno. Pertanto, alla luce di quanto detto, si sconsiglia qualsiasi tipo di attività acqua colturale. Oliviero ordenti.

In merito al possibile impatto di un'attività di allevamento e raccolta di molluschi bivalvi nella foce del Fiume Reno, si condividono in pieno i contenuti della relazione di approfondimento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna e si informa che qualsiasi tipo di attività acqua colturale nella suddetta zona potrebbe avere un effetto fortemente negativo dal punto di vista ambientale e naturalistico ed inoltre potrebbe rendere ancor più precario il fragile equilibrio esistente”.

- la **relazione triennale**, redatta dal Dott. Gianluca Bonazza, sull'attività di molluschicoltura svolta nell'area demaniale del fiume Reno concessa con det. 2385 del 25/05/2020, scadenza 31/12/2022, inviata dalla Coop Reno Società Cooperativa il 25/01/2023 protocollo PG/2023/13684;

VERIFICATO:

- che l'area interessata ricade all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) denominato VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO codice IT4060003 e si rende necessario acquisire il nulla osta e valutazione di incidenza da parte dell'Ente Parco;
- che, ai sensi del DPR 523/1904 e della L.R.7/2004, si rende necessario acquisire il Nulla Osta Idraulico, da parte della competente dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile di Ravenna;

PRESO ATTO:

- della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 co. 2 legge n. 241/90 e s.m.i., per acquisire, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge n. 241/90, ulteriori pareri, necessari alla conclusione positiva del procedimento, con comunicazione del 20/02/2023 protocollo PG/2023/30505;
- della richiesta integrazioni da parte della Regione Emilia-Romagna Settore Attività Faunistico Venatorie Pesca e Acquacoltura del 23/02/2023 protocollo PG/2023/32398;
- della richiesta di partecipazione alla conferenza di servizi da parte del Corpo dei Carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale con comunicazione dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 28/02/2023 protocollo PG/2023/35744;
- dei seguenti pareri negativi espressi nell'ambito della conferenza suddetta, trasmessi al richiedente con comunicazione del 02/05/2023 protocollo PG/2023/76117:

- **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, preavviso di diniego**

ricevuto con nota del 23/03/2023 protocollo PG/2023/52083 "...Considerato che:

- *la raccolta delle vongole con idrorasche ha effetti negativi molto pesanti sulle comunità bentoniche a ogni profondità ed in ogni condizione ecologica (Effects of shellfish farming on the benthic environment - Crawford, Macleod and Mitchell, 2003; Clam dredging effects and subsequent recovery of benthic communities at different depth ranges - Constantino et al., 2010; The Influence of Manila Clam Ruditapes philippinarum on Macrobenthos Communities in a Korean Tidal Ecosystem - Sang Lyeol Kim et al., 2020);*
- *in particolare, nelle zone soggette a marea, come appunto le foci fluviali, l'impatto sulle comunità bentoniche può essere immediato e molto elevato (Immediate Effect of Clam Harvesting on Intertidal Benthic Communities in the Mudflat Zones of Kneiss Islands, Central Mediterranean Sea – Pezy, Dauvin and Neifar, 2016); Data: 23/03/2023 15:29:48 PG/2023/0052083 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA;*
- *il danneggiamento dei fondali da parte della raccolta meccanica è considerato "enorme", poiché "l'impatto dell'azione della pesca è duplice: da un lato, l'aratura dei fondali con l'attrezzo meccanico determina la risospensione di parte del sedimento di fondo che viene immesso nella colonna d'acqua e trasportato dalle correnti di marea; dall'altro, le modalità di pesca causano la perturbazione dello strato più superficiale del sedimento (biofilm), diminuendo la naturale coesione delle particelle garantita dalla presenza di materia organica e sostanze mucillaginose prodotte dalla microflora bentonica" (Pesca di Tapes philippinarum in Laguna di Venezia. Stato dell'arte e prospettive – Ufficio di Piano ex DPCM 13 febbraio 2004, 2008);*
- *i passaggi ripetuti con rasca e idrorasca mantengono in sospensione la frazione più fine del sedimento che può produrre un cambiamento permanente nella granulometria del fondale (The impact of hydraulic dredging for short-necked clams, Tapes spp., on an*

- infaunal community in the Venice Lagoon - Pranovi e Giovanardi, 1994; Impact of a scallop drag on the sediment chemistry, microbiota, and faunal of a shallow subtidal marine benthic community - Watling et al. 2001) che chiaramente può avere un effetto ben più negativo su tutto l'ecosistema fluviale, se condotto in corrispondenza della foce;*
- *il danneggiamento dell'ecosistema bentonico induce dei cambiamenti nella struttura della comunità, che a medio termine potrebbero portare alla perdita della specie più sensibili (Disturbance of benthic species by fishing activities: a sensitivity index - MacDonald et al. 1996);*
 - *il prelievo meccanico dei molluschi bivalvi causa un aumento delle fioriture algali e un deterioramento delle reti trofiche acquatiche (Large Infaunal Bivalves Determine Community Uptake of Macroalgal Detritus and Food Web Pathways - Karlson et al., 2020), molto impattante se condotto in corrispondenza di una foce fluviale;*

Tutto ciò premesso, si ritiene che:

- ***l'attività proposta sia in contrasto con la norma stabilita per la zona AC.FLU del Piano Territoriale della Stazione Valli di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po, secondo la quale “sono vietate le trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico...” e “la pianificazione locale o sovracomunale, quella di settore e la programmazione dell'autorità idraulica competente opereranno per favorire e sostenere gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica...”;***
- ***l'incidenza dell'attività proposta sia negativa e significativa sul sito IT4060003 “Vene Di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio” e, in particolare, sull'habitat presente 1130 “Estuari”, caratterizzato proprio da elementi quali una particolare granulometria del sedimento, fanerogame marine e letti algali, comunità bentoniche complesse, migrazioni ittiche evidentemente danneggiati dall'attività, come evidenziato nelle premesse: la descrizione dell'habitat riportata nel***

*Manuale italiano di interpretazione degli habitat delle direttiva 92/43/CEE, redatto dall'Università di Perugia ed approvato dal Ministero dell'Ambiente, infatti, riporta: "Tratto terminale dei fiumi che sfociano in mare influenzato dall'azione delle maree che si estende sino al limite delle acque salmastre. Il mescolamento di acque dolci e acque marine ed il ridotto flusso delle acque del fiume nella parte riparata dell'estuario determina la deposizione di sedimenti fini - che spesso formano vasti cordoni intertidali sabbiosi e fangosi. In relazione alla velocità delle correnti marine e della corrente di marea i sedimenti si depositano a formare un delta alla foce dell'estuario. Gli estuari sono habitat complessi che contraggono rapporti con altre tipologie di habitat quali: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina". Essi sono caratterizzati da un gradiente di salinità che va dalle acque dolci del fiume a quelle prettamente saline del mare aperto. L'apporto di sedimenti da parte del fiume e la loro sedimentazione influenzata dalle correnti marine e dalle correnti di marea determinano il formarsi di aree intertidali, talora molto estese, percorse da canali facenti parte della zona subtidale. La vegetazione vascolare negli estuari è molto eterogenea o assente in relazione alla natura dei sedimenti, alla frequenza, durata e ampiezza delle maree. Essa può essere rappresentata da vegetazioni prettamente marine, quali il *Nanozosteretum noltii*, da vegetazione delle lagune salmastre, come il *Ruppium maritima*, o da vegetazione alofila a *Salicornia* o a *Spartina*... La flora vascolare può essere assente oppure presente ed essere rappresentata da: *Nanozostera noltii* (= *Zostera noltii*), *Ulva* sp. pl., *Zostera marina*, *Ruppia maritima*, *Spartina maritima*, *Sarcocornia perennis*... Gli animali appartengono a specie euriterme ed eurialine. Gli idroidi *Cordylophora caspia*, *Obelia bidentata*, *Obelia longissima*, i policheti *Neanthes succinea*, *Polydora ciliata*, *Ficopomatus enigmaticus*, i cirripedi *Amphibalanus improvisus*, *Amphibalanus eburneus*, l'isopode *Lekanesphaera hookeri*, gli anfipodi *Leptocheirus pilosus*, *Corophium acherusicum*, *C. insidiosum*, *C. orientale*, *Echinogammarus pungens*,*

E. pungentoides, i bivalvi Mytilus galloprovincialis, Mytilaster minimus, Crassostrea gigas, i briozoi Conopeum seurati, Bowerbankia gracilis, Victorella pavidata, Tanganella müelleri, Bulbella abscondita, larve di Chironomus salinarius... Nelle acque estuariali si trovano specie ittiche importanti per la protezione quali Petromyzon marinus, Acipenser sturio, A. naccarii, Huso huso, Aphanius fasciatus”;

Si comunica che

Entro 10 giorni dal ricevimento del presente preavviso di diniego, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, compresa la formulazione di soluzioni alternative al progetto originale. Ciò comporterà un’ulteriore valutazione in sede di istruttoria amministrativa, ma non determinerà necessariamente l’accoglimento dell’istanza presentata. Si sottolinea tuttavia come il periodo di sperimentazione concesso alla Cooperativa richiedente al fine di comprovare la sostenibilità delle attività di molluschicoltura proposte, confutando le evidenze scientifiche ed ecologiche di cui agli studi sopra elencati, non abbia, in base alla documentazione presentata, permesso di maturare alcuna nuova ipotesi a favore dell’assenza di incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nello specifica tipologia di ambiente considerata, da parte delle attività produttive in oggetto applicate con le modalità indicate...”;

- **Provincia di Ravenna Corpo Polizia Provinciale**, ricevuto con nota del 24/03/2023 protocollo PG/2023/52995 “**..parere contrario al rinnovo del titolo concessorio di occupazione del demanio idrico del Flume Reno per l’uso di acquacoltura estensiva di Vongola verace...Motivazioni: Il Reg. CE 853/2004 alla Sez. VII, Capitolo II Parte A comma 1: requisiti in materia di igiene applicabili alla produzione e alla raccolta di molluschi bivalvi vivi...requisiti delle zone di produzione.....Allegato II Capo II Parte A del Reg. CE 854/2004 classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, stabilendo che l’autorità competente fissa l’ubicazione e i confini delle zone di**

*produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente...DGR 94/2014 del 03/02/20214 classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi....Determina Dirigenziale Regionale n. 3077/2021 classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.....L'area richiesta in concessione.....risulta essere in contiguità all'area interdetta alla raccolta e all'utilizzo dei molluschi eduli per motivi sanitari individuata ai sensi e agli effetti dell'art 3 della D.D.R. 3077/2021. In suddette acque interdette alla raccolta dei molluschi...gli Operatori del Settore Alimentare non possono produrre e raccogliere il prodotto.....L'area interdetta alla produzione e raccolta per motivi sanitari delle Vongole, individuata dalla D.D.R. 3077/2021 è di forma circolare con raggio di 500 mt dai punti più foranei dello sbocco a mare dei fiumi...La presenza costante su detti territori e in orari anche notturni, del personale di Polizia specializzato, preparato e con esperienza ventennale, ha permesso la raccolta capillare di dati di presenza e dinamiche predatorie sugli ambienti umidi della Provincia di Ravenna che mostra come i soggetti dediti al bracconaggio ittico nel settore della pesca dei molluschi bivalvi del genere *Ruditapes*, spesso sempre gli stessi, siano profondamente attratti e improntati a sfruttare tutti quei luoghi in cui vi sia una presenza, anche solo accettabile, di prodotto...Il prelievo dei molluschi vivi in natura, in quanto organismi acquatici filtratori con forte capacità di accumulo, può essere negato o condizionato; infatti, detti organismi acquatici, per le caratteristiche biologiche che li contraddistinguono, possono trattenere dosi elevate di contaminanti, biotossine ed inquinanti e quindi non essere utilizzabili per il consumo umano. Dati dati raccolti si evidenzia infatti che nei fiumi della provincia di Ravenna con importante apporto di*

acqua dolce durante le fasi di morbida, anche se occasionale e a carattere stagionale, vi sia una relazione tra le condizioni ecologiche biochimiche e trofiche necessarie a mantenere i banchi naturali dei molluschi Ruditapes ssp sani e la distanza a cui vengono individuati sui fondali che precedono la foce...Se si esclude l'asta terminale del Torrente Bevano, area protetta come Riserva naturale dello Stato nonché zona B del Parco del delta del Po, nei restanti Fiumi della Provincia, non risulta la presenza di banchi naturali stabili di molluschi eduli della specie Ruditapes philippinarum nelle acque interne oltre l'area interdetta o preclusa alla pesca di cui alla D.D.R. 3077/2021....Sarà per la presenza di quantità importanti di fitoplancton...di condizioni ottimali derivanti dai flussi di acqua salmastra o dolce...le correnti marine prevalenti, sarà per la presenza di substrati di fondale con specifici equilibri di limo e arenaria, che ottimizzano l'insediamento e la produzione del prodotto Ruditapes philippinarum...risulta interessata dalla forte presenza di molluschi del genere Ruditapes in quantità e dimensioni significative...non aver mai verificato l'esistenza di fenomeni di prelievo dei molluschi edibili accertati nel tratto oggi interessato dall'impianto di venericoltura sperimentale in rinnovo, né in forma ricreativa e ad uso privato, nè conseguente a fatti di bracconaggio ittico a scopo commerciale.....Il tratto fluviale in concessione, contiguo all'area interdetta per motivi sanitari, non è certo risparmiato dagli apporti organici ed inquinanti di provenienza agricola, industriale e civile, si pensi solo alla città di Bologna e ad altre realtà non servite da impianti di depurazione. Si presume che sui fondali del tratto in concessione ci siano qualitativamente gli stessi inquinanti che troviamo spalmati sui fondali, dagli effetti mareali e dalla risacca, a partire dal punto di uscita in mare, probabilmente vi saranno concentrazioni decrescenti sui detti fondali a partire dalla foce ma è pur prevista una

probabile contaminazione irreversibile dei molluschi visto che viene individuata una preventiva area “precluse” alla pesca dei molluschi bivalvi edibili dalla D.D.R. 3077/2021. Il dubbio sorge spontaneo, se nell’area “preclusa” di 500 mt di raggio vi sono probabilità non trascurabili di trovare molluschi contaminati irrimediabilmente ed un metro dopo sia semplicemente sufficiente depurarli o stabularli per periodi consoni ma brevi, perchè non sono state previste zone cuscinetto come la zona classificata C di cui al Reg. CE 854/2004, Allegato II Capo II, Parte A comma 5 o semplicemente un tratto di fiume con acque non classificate? Ciò avrebbe scongiurato la possibilità, tutt’altro che remota, di prelevare detti organismi acquatici destinabili al consumo umano, anche solo per errore, nella zona “preclusa” contigua...si riportano le informazioni ottenute dai pescatori professionali e ricreativi locali che accedono, con frequenza quasi giornaliera, alla zona e alle strutture a bilancione fisso presenti in area golenale e in destra idrografica. Detti fruitori, interpellati in diverse occasioni, raccontano di sporadici avvistamenti di pescatori di molluschi in attività nell’area in concessione, quasi sempre al mattino preso segnalando anche alcune attività condotte innanzi al poligono militare non confermate dai riscontri diretti. Gli spostamenti venivano però sempre ricondotti all’uso di una barca allestita mentre l’azione di pesca all’uso di una Turbosoffiante o Idrorasca a pompa termica....Dette persone intervistate non hanno mai riferito, nemmeno su specifica richiesta, l’uso di rastrelli a mano (rasche) da parte dei vongolari in concessione come indicato nella “Relazione”, sopra citata, al punto “metodi di pesca”...Lo scrivente COmando, in virtù di quanto sopra espresso, esclude che nel tratto ora in concessione e in rinnovo, in un recente passato, fossero presenti banchi naturali di Vongole del genere Ruditapes o nursery naturali ad esse riferite. Il prodotto naturale invece è sempre presente e i quantità crescenti se ci si

avvicina alla foce. Le Nursery importanti, come precedentemente riportato, risulterebbero oramai localizzate solo nelle vene dell'adiacente Valle Ancona RNS Sacca di Bellocchio. Mentre lo scrivente Comando nutre forti dubbi sulla capacità rigenerante del prodotto immesso in allevamento per cui, al massimo, ci si aspetta solo un accrescimento del prodotto oggetto del ripopolamento, i dati presentati nella "Relazione" dicono altro....Il problema della pesca di frodo, e in particolare quella rivolta ai molluschi del genere Ruditapes, è particolarmente sentita sul territorio per l'impatto e la pressione che detti pescatori abusivi, spesso organizzati in gruppi associati, hanno sul tessuto sociale delle comunità locali e sugli ambienti naturali fortemente depredati e perennemente disturbati....Lo scrivente Comando ritiene che le concessioni rilasciate in tratti fluviali a monte delle zone precluse di foce, compresa quella del fiume Reno per cui si richiede il presente parere, possano divenire una grande opportunità, non di lavoro lecito e controllabile dagli scarsi o dubbi ritorni economici, ma nel disporre di un valido trampolino per facilitare comportamenti predatori e favorire l'accesso agli ambienti naturali da depredare, distruggendoli con i potenti mezzi impiegati....";

- **Carabinieri Forestali, parere negativo** ricevuto con nota del 20/03/2023 protocollo PG/2023/49265 in cui si evidenzia che *".....la constatazione, che si evince dalla Relazione triennale, che tali ecosistemi siano già soggetti ad un'azione di disturbo non possa essere una giustificazione per arrecare ulteriore disturbo....le considerazioni espresse sul capulerio...non potrà che provocare la distruzione degli organismi bentonici presenti sul fondale e non si può escludere che l'aumento della torbidità.....potrebbe essere causa di alterazione della componente vegetale dell'ecosistema fluviale fino ad alterarne la catena trofica,";*
- **Comune di Ravenna Servizio Tutela Ambiente e Territorio, parere negativo** ricevuto

con nota del 24/03/2023 protocollo PG/2023/52837 “...visto il Preavviso di Diniego formulato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po ricevuto in data 24 marzo 2023 (PG 62181/23); sulla base degli aspetti normativi in esso richiamati e condividendo le valutazioni tecniche dettagliatamente descritte nelle premesse dell’atto dell’Ente di Gestione del Parco, **si esprime parere contrario al rinnovo della concessione...**”;

VISTO:

- il preavviso di archiviazione dell’istanza di rinnovo ai sensi dell’art. 10/bis. della L.n. 241/90, del 02/05/2023 protocollo PG/2023/76117 informando la Coop. Reno Società Cooperativa i motivi ostativi al rinnovo della concessione, allegando i pareri recepiti in Conferenza dei Servizi;
- la comunicazione inviata dall’Avv. Franco Fiorenza il 15/05/2023 protocollo PG/2023/84536 in risposta al preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10/bis. della L.n. 241/90 comprendente anche la relazione triennale redatta dall’istituto Cestha;
- la nota Arpae del 23/03/2023 protocollo PG/2023/52995 di richiesta agli Enti invitati alla Conferenza di Servizi del 20/02/2023 protocollo PG/2023/30505 di esprimersi sulla documentazione inviata dalla Coop. Reno Società Cooperativa in risposta al preavviso di diniego, confermando o variando i pareri già espressi;
- la conferma del parere negativo espresso dalla Provincia di Ravenna Corpo polizia Provinciale nota del 30/06/2023 protocollo PG/2023/115006 “...Si esprime pertanto nuovamente PARERE NEGATIVO al rinnovo della concessione in oggetto.”;
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca che invita a sospendere i procedimenti fino a definitiva armonizzazione delle norme e dei regolamenti regionali, nota del 27/06/2023 protocollo PG/2023/11210 “...Tenuto conto che:
 - la Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 78 e 79 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, esercita direttamente le funzioni concernenti la

materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse;

- *la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha attribuito le funzioni per quanto riguarda il demanio idrico ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna;*
- *Considerato che Codesta Agenzia e il Settore scrivente stanno procedendo all'armonizzazione dei criteri e delle modalità per il rilascio di concessioni demaniali finalizzate all'attività di acquacoltura;*
- *Considerato infine che, per quanto riguarda il “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11”, il suo aggiornamento dovrà essere approvato dall'Assemblea legislativa, pertanto a settembre si provvederà a dar corso all'iter per la sua approvazione, che dovrebbe avvenire entro dicembre 2023;*

Si invita Codesta Agenzia a valutare la possibilità di sospendere i procedimenti relativi a istanze aventi a oggetto concessioni per acquacoltura fino alla definitiva armonizzazione delle norme e dei regolamenti regionali”.

- *la nota Arpae di preavviso di archiviazione dell'istanza del 26/07/2023 protocollo PG/2023/123443 con la quale si comunica che sarà disposta l'archiviazione dell'istanza di rinnovo all'occupazione in oggetto. Il provvedimento di archiviazione della domanda di rinnovo verrà adottato dopo il 01/09/2023 ai sensi del D.L. 61 del 01/06/2023 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1' maggio 2023”;*

CONSIDERATO che le osservazioni trasmesse dalla Coop. Reno Società Cooperativa in data 15/05/2023 protocollo PG/2023/84536 non sono state sufficienti a superare i motivi ostativi così

come confermati dai pareri sopra riportati, si diniega il rinnovo della concessione determina n. 2385 del 25/05/2020;

VISTO inoltre quanto riportato nella Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1613 del 25/09/2023 *“Approvazione dello schema di modifica del regolamento Regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11”*, in particolare l’art. 2 dell’allegato 1 comma 1 *“Le direttive di cui al comma 1 dell’articolo 32-bis del regolamento regionale n. 1 del 2018 sono adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento”* e comma 2 *“Fino all’approvazione delle direttive di cui al comma 1 non sono ricevibili le domande di concessione demaniale idrica per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura”*

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell’Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di diniegare il rinnovo della concessione rilasciata con determina n. 2385 del 25/05/2020, con scadenza 31/12/2022;**
- 2. di archiviare il procedimento BO19T0028;**
3. che, avverso la presente determinazione, è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque

pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

4. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

Il Responsabile SAC Ravenna

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.